

TI_GERICHTE 9.2014.218 vom 24. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.218

FR: TI_GERICHTE 9.2014.218 du 24 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2014.218 del 24 giugno 2015

Regeste

Presupposti per ordinare un diritto di visita sorvegliato, apprezzamento anticipato delle prove

Erwägungen

E. 1

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm. L'emanazione dell'odierno giudizio rende prive di oggetto le richieste di adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari formulate dal resistente.

E. 2

Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di ottenere l'amministrazione di prove pertinenti e validamente offerte (DTF 5A_799/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2), di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 3a; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 76 n. 1.190). La reclamante ha postulato l'assunzione di un incarto dell'Autorità regionale di protezione _____ relativo alla prima figlia del resistente, _____. L'Autorità di protezione ha chiesto la trasmissione dell'incarto, richiesta rifiutata dall'omologa di _____ in considerazione del fatto che la minore in questione non è parte della procedura pendente a _____, appartiene a un altro nucleo familiare e le informazioni contenute sono protette dal segreto tutorio e devono essere salvaguardate nel rispetto della sfera privata di terzi (scritto del 30 ottobre 2014 dell'Autorità regionale di protezione 10). L'Autorità di protezione non ha ulteriormente insistito, a giusta ragione. Effettivamente l'obbligo di discrezione (art. 451 CC) impedisce la divulgazione delle informazioni nei confronti di qualsiasi persona che non sia membro o ausiliario dell'autorità in questione; addirittura, questo divieto potrebbe essere esteso a un singolo membro della stessa autorità, quando per esempio non ha partecipato alla gestione del caso concreto e particolari interessi

giustificano il mantenimento del segreto (BSK ZGB I-Geiser, 5a ed., ad art. 451 N. 13). È ben vero che nell'ambito della protezione vige anche l'obbligo di collaborazione e di assistenza amministrativa (art. 448 CC). Va tuttavia osservato che tutti i documenti così ottenuti conferiscono alle parti al procedimento un diritto alla consultazione (art. 449b CC), per questo l'assistenza deve essere ammessa con prudenza e solo se nessun interesse degno di protezione si oppone; deve inoltre essere rispettato il principio della proporzionalità, solo le informazioni necessarie per la determinazione dei fatti possono essere trasmesse (CommFam Protection de l'adulte, Steck, ad art. 448 n. 45 e 46). In concreto la reclamante ha chiesto di assumere l'incanto di una procedura già conclusa, relativa a un periodo passato e ad altra situazione familiare, composta, oltre che dal signor CO 2, da una madre e una figlia che hanno diritto di vedersi trattare con riservatezza i propri dati personali. L'esito del procedimento è poi noto, è difatti incontestato che per il signor CO 2 ha comportato per lungo tempo l'esercizio del diritto di visita con la figlia con passaggio dal Punto di Incontro o per il tramite del membro permanente dell'Autorità di protezione _____. I motivi che hanno condotto ad adottare simili provvedimenti non sono determinanti per la procedura in corso, sono riferiti ad altra situazione. All'Autorità basti sapere che la misura è stata sufficiente per tutelare la figlia e che oramai da diversi anni non è più attiva e il padre vede regolarmente e senza restrizioni la figlia maggiore. In definitiva, anche prescindendo dalla questione della discrezione, il cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove permette di rinunciare alle prove, il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3; 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009, consid. 3.1) come, appunto, nel caso concreto.

E. 3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l'altro, oppure il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2). Lo scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).

Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale deve essere limitato nel tempo (Wirz, in: Schwenger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5). Come il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. In virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5^a ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774).

E. 4

La reclamante chiede, nel caso sia concesso al signor CO 2 di avere delle relazioni personali con la figlia, che le stesse siano esercitate in forma sorvegliata presso il Punto di Incontro. Ella asserisce un comportamento inadeguato del padre siccome prevaricatore e aggressivo. Anche ammettendo questo comportamento, in nessun modo risulta che egli abbia messo in pericolo il benessere della piccola PI 1, nemmeno in occasione dell'episodio di dinamica tutt'altro che chiara occorso presso il ristorante dove la piccola è comunque rimasta in compagnia della sorella, oramai undicenne, e sotto la vista della madre, presente all'esercizio del diritto di visita del padre. Si tratta piuttosto di un timore astratto della madre, fors'anche nato da un comportamento inadeguato del signor CO 2, ma nei suoi confronti e non della figlia PI 1. Che poi la signora RE 1 ritenga inappropriati certi modi di fare del signor CO 2 con la figlia _____, ancora non significa che ci sia una concreta minaccia per la piccola PI 1. Con _____ i rapporti sono comunque liberi, secondo il padre ottimi, comunque migliorati anche a detta della reclamante che, a ben vedere, annota che il progresso è coinciso con il miglioramento delle relazioni con la ex moglie (duplica del 18 marzo 2015 a pag. 5), che è tutto dire e che dovrebbe far riflettere in merito alle difficoltà e paure odierne in relazione a PI 1. Certa è, infatti, la conflittualità fra i genitori che potrebbe creare, appunto, tensioni nell'esercizio del diritto di visita: per questo l'Autorità di protezione ha rettamente optato per il passaggio della minore presso il Punto di Incontro che, da una parte, permette che una persona neutra medi i rapporti fra i genitori e, dall'altra, che ci sia un professionista che presta attenzione al benessere della bambina prima e dopo gli incontri col papà, così da poter avere informazioni utili. Questo deve tranquillizzare la madre che dovrà comunque accettare la minor dimestichezza di un padre che non ha mai avuto la piena custodia di un bimbo piccolo. Rispetto alla frequenza e alla durata la madre aveva postulato la riduzione del diritto di visita da settimanale a quindicinale, senza tuttavia spiegarne il motivo, se non per non acuire la distanza con la madre. In generale, quando i bambini sono in tenera età, vanno privilegiati diritti di visita di breve durata ma più frequenti, così da non staccare per troppo tempo il minore dal genitore di riferimento ma evitando nel contempo di far passare troppo tempo da un incontro all'altro, per evitare che il piccolo "dimentichi" l'altra figura genitoriale e per permettergli

di stabilire un solido rapporto. Un diritto di visita di tre ore settimanali paiono pertanto conformi alla situazione e al benessere di una bimba che fra poco compie due anni. In definitiva, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Non si giustifica, allo stato attuale, assortire comminatorie penali, lo farà l'Autorità di protezione qualora la madre non dovesse adempiere alla decisione.

E. 5

L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Dato l'esito del reclamo la richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata dalla signora RE 1 è respinta. Siccome soccombente, la stessa è tenuta al pagamento di tasse e spese di giustizia e al versamento di adeguare ripetibili al signor CO 2.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.